

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione **dei consigli nazionali e territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari**, degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell’articolo 1-septies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43”.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI **gli articoli 87**, quinto comma, **117**, **secondo comma, lett. g)**, e **117**, **sesto comma**, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 1-*septies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

SENTITI gli ordini professionali interessati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

UDITI **i pareri** del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del **18 aprile 2005 e del**;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

ART. 2
(Composizione dei consigli territoriali)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli **territoriali** degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera **cento**;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera **cento** ma non **cinquecento**;
- c) **undici**, se il numero complessivo degli iscritti supera **cinquecento** ma non **millecinquecento**;
- d) **quindici**, se il numero complessivo degli iscritti supera **millecinquecento**.

2. **I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento.**

3. I **consiglieri** rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I **consiglieri** restano in carica quattro anni **a partire dalla data della proclamazione dei risultati** e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il **consigliere** che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. **Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri**, si procede a nuove elezioni.

ART. 3
(Elezione dei consigli territoriali)

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è **indetta dal consiglio in carica almeno trenta giorni prima della sua scadenza mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi nei quindici giorni precedenti a quello di scadenza del consiglio in carica. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.**

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, **esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata** almeno **dieci** giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, **altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale.**

4. L'**avviso di cui al comma 3 contiene** l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. **In prima votazione**, l'elezione è valida se ha **votato** un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di **millecinquecento** iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di **millecinquecento** iscritti all'albo. **In seconda votazione**, l'elezione è valida se ha **votato** un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di **millecinquecento** iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di **millecinquecento** iscritti all'albo. **In terza votazione**, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti **più** seggi, **anche** fuori

dalla sede dell'ordine, **le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio** nel seggio centrale.

7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, **prima della chiusura della prima votazione, la fa pervenire, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante, autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione.** Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo dei quorum della seconda **votazione**. Di tali voti si tiene, **altresì**, conto nell'eventuale terza **votazione**. **L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.**

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario e almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che indica il numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo. **L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposte le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere.** La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima **votazione**. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva **votazione**, che deve avere luogo il giorno successivo feriale. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva **votazione**.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima **votazione**, per otto ore al giorno **per due giorni feriali immediatamente consecutivi**; in seconda **votazione**, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza **votazione**, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza **votazione** di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di **tremila** iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. **Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.**

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, **ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B**, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. **Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.**

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

ART. 4

(Presidente del consiglio dell'ordine territoriale)

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, **ove prevista dall'ordinamento professionale**. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

ART. 5

(Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da **quindici** componenti, che restano in carica cinque anni **a partire dalla data della proclamazione dei risultati**, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento. **Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.**

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti dagli iscritti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. **L'opzione per una delle due cariche è esercitata, entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione, l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.**

4. **Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento**, a ciascun consiglio spetta un voto **per ogni cento** iscritti o frazione di **cento**, fino a **duecento** iscritti, ed un voto ogni **duecento** iscritti fino a **seicento** iscritti, ed un voto ogni **trecento** iscritti **da seicento** iscritti **ed oltre**.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine delibera, a maggioranza dei presenti, i nomi dei **quindici consiglieri** che intende eleggere sulla base del modello di scheda predeterminato dal Ministero della giustizia. Per la sua validità, la scheda deve essere compilata, per ciascuna sezione, con un numero di nomi, scelti tra coloro che si sono candidati ai sensi dell'articolo 3, comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere. **Si considerano non apposte le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere.** Ad ogni candidato indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

6. Le candidature vanno **comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore**, il giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal

Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, **ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B**, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. **Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.**

8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

10. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

ART. 6

(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari)

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:
 - a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera **cento**;
 - b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i **cento** ma non **cinquecento**;
 - c) **undici**, se il numero complessivo degli iscritti supera i **cinquecento** ma non **millecinquecento**;
 - d) **quindici**, se il numero complessivo degli iscritti supera **millecinquecento**.

2. **Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.**

3. **Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.**

ART. 7
(Consiglio nazionale dei geologi)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di **quindici** membri eletti dagli iscritti all'albo. **Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento, con l'esclusione di quanto previsto al secondo periodo del comma 6 del medesimo articolo.** I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, del presente regolamento sono ridotti alla metà.

2. Il consiglio è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 5, che fa parte integrante del presente regolamento.

ART. 8

(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi)

1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di **quindici** membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.
- 2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.**
- 3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 6, che fa parte integrante del presente regolamento.**

ART. 9
(Procedimenti disciplinari)

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

ART. 10
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, e dell'articolo 19-*decies* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, le elezioni dei consigli territoriali degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, dei chimici e degli ingegneri sono indette entro **cinque** giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2005. A tal fine gli iscritti sono convocati **il quindicesimo giorno feriale** dalla data di indizione delle elezioni. **L'elezione è valida** qualunque sia il numero dei **votanti** ed il seggio elettorale è aperto per otto ore al giorno per otto giorni feriali immediatamente consecutivi. Tali termini sono ridotti alla metà per gli ordini con meno di tremila iscritti. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia. I consigli sono insediati almeno due giorni prima della data fissata dal Ministero della giustizia, ai sensi del comma successivo, per l'elezione dei consigli nazionali. Le elezioni si svolgono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo per i termini che sono ridotti alla metà, con arrotondamento per difetto.

2. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, e dell'articolo 19-*decies* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, le elezioni dei consigli nazionali degli ordini di cui al comma 1 sono indette, entro due giorni dal rinnovo di tutti i consigli territoriali, dal Ministero della giustizia e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2005. Le elezioni si svolgono ai sensi del presente regolamento, fatto salvo per i termini che sono ridefiniti dal Ministero della giustizia, nell'avviso di convocazione, al fine di assicurare l'insediamento dei consigli **neoletti** entro quarantacinque giorni dalla scadenza **di quelli uscenti**. Nel caso in cui le elezioni siano indette prima del rinnovo i tutti i consigli **territoriali eletti ai sensi del comma 1**, la votazione si effettua il giorno 29 luglio 2005 ad opera del consiglio **in carica ai sensi del comma 2 dell'articolo 3**.

3. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, e dell'articolo 19-*decies* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, le elezioni dei consigli degli ordini degli attuari, dei biologi e dei geologi sono indette entro **cinque** giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2005. A tal fine le votazioni sono effettuate **il quindicesimo giorno feriale** dalla data di indizione delle elezioni, che sono valide qualunque sia il numero degli **votanti**; il seggio elettorale è aperto per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi. Le elezioni si svolgono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, e dell'articolo 19-*decies* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ai consigli degli ordini che sono stati rinnovati nel corso del periodo di proroga stabilito con la legge 1 agosto 2002, n. 173, e successive modificazioni, il cui mandato abbia più lunga durata.

5. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente regolamento e, in particolare:

- a) **l'articolo 10, comma primo e secondo; l'articolo 14, comma terzo, l'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, l'articolo 23, comma primo, dalla parola "ed" alla parola "anni", comma secondo e terzo, l'articolo 27, comma primo, secondo, terzo e quarto, l'articolo 28, l'articolo 48, comma secondo, dal segno di interpunzione ";" alla parola "incolpato", della legge 7 gennaio 1976, n. 3; nonché l'articolo 5, l'articolo 6, comma primo, dalla parola "effettivi" alla parola "due", comma secondo e terzo, l'articolo 7, comma primo e terzo, l'articolo 8, l'articolo 9, comma primo, secondo e terzo, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;**
- b) **l'articolo 14, l'articolo 27, comma primo, dalla parola "alla" alla parola "ed", del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;**
- c) **l'articolo 2, commi 1 e 2, l'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 5, l'articolo 12, comma 1, dal segno di interpunzione ";" alla parola "consecutive", l'articolo 13, comma 1, secondo periodo, con riferimento alle parole "a maggioranza assoluta," e "quindici", comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;**

- d) l'articolo 19, comma primo, dal primo segno di interpunzione “,” fino alla parola “categoria”, comma secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;**
- e) l'articolo 16, comma primo, dalla parola “ed” alla parola “insediamento”, l'articolo 21, comma primo, dalla parola “ed” alla parola “seguenti”, l'articolo 30, comma terzo, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 34, l'articolo 35, comma primo e secondo, l'articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;**
- f) l'articolo 1, comma primo, dalla parola “ed” alla parola “membri”, e comma quarto, l'articolo 2, comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto, l'articolo quarto, comma primo e secondo, l'articolo 5, comma quinto e sesto, l'articolo 6, comma primo, secondo e terzo, l'articolo 10, comma settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616; nonché l'articolo 2, comma 1, dal segno di interpunzione “,” alla parola “superiore”, e comma 2, l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, dalla parola “Ove” alla parola “incolpato.” della legge 12 novembre 1990, n. 339.**

ART. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1
(Artt. 2, comma 2, e 5, comma 1)

TABELLA GENERALE					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	<100	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	Dal 29,01% al 43%
			4	3	Dal 43,01% in poi
2.	>100 <500	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	Dal 22,01% al 33%
			6	3	Dal 33,01% al 44%
			5	4	Dal 44,01% in poi
3.	>500 <1500	11	10	1	Fino al 18%
			9	2	Dal 18,01% al 27%
			8	3	Dal 27,01% al 36%
			7	4	Dal 36,01% al 45%
			6	5	Dal 45,01% in poi
4.	>1500	15	14	1	Fino al 13%
			13	2	Dal 13,01% al 20%
			12	3	Dal 20,01% al 27%
			11	4	Dal 27,01% al 33%
			10	5	Dal 33,01% al 40%
			9	6	Dal 40,01% al 47%
			8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 2
(Art. 5, comma 4)

Iscritti	Voti
Fino a 100	1
Da 101 a 399	2
Da 400 a 599	3
Da 600 a 899	4
Da 900 a 1199	5
Da 1200 a 1499	6
Da 1500 a 1799	7
Da 1800 a 2099	8
Da 2100 a 2399	9
Da 2400 a 2699	10
Da 2700 a 2999	11
Da 3000 a 3299	12
Da 3300 a 3599	13
Da 3600 a 3899	14
Da 3900 a 4199	15
Da 4200 a 4499	16
Da 4500 a 4799	17
Da 4800 a 5099	18
Da 5100 a 5399	19
Da 5400 a 5699	20
Da 5700 a 5999	21
Da 6000 a 6299	22
Da 6300 a 6599	23
Da 6600 a 6899	24
Da 6900 a 7199	25
Da 7200 a 7499	26
Da 7500 a 7799	27
Da 7800 a 8099	28
Da 8100 a 8399	29
Da 8400 a 8699	30
Da 8700 a 8999	31
Da 9000 a 9299	32
Da 9300 a 9599	33
Da 9600 a 9899	34
Da 9900 a 10199	35
Da 10200 a 10499	36
Da 10500 a 10799	37
Da 10800 a 11099	38

Da 11100 a 11399	39
Da 11400 a 11699	40
Da 11700 a 11999	41
Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti.	

ALLEGATO 3
(Art. 6, comma 2)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
<100	7	6 5 4	1 2 3	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
>100 <500	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
>500 <1500	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
>1500	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 4
(art. 6, comma 3)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio nazionale	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 5
(Art. 7, comma 2)

ORDINE DEI GEOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio nazionale	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 6
(Art. 8, comma 3)

ORDINE DEI BIOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio dell'ordine	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
Consiglio nazionale	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi